

**RISCHIO DI CONTROPARTE
(REG. UE 876/2019)**

(bozza)

| Roma, luglio 2021

INDICE

1) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT	7
1.1 Calcolo dell'EAD	7
1.2 Metodologia del SA-CCR	10
1.2.1 Costo di Sostituzione	10
1.2.2 Netting set	12
1.2.3 Margin agreements	13
1.2.4 Il riconoscimento e il trattamento delle garanzie reali e personali	15
1.2.5 Esposizione Potenziale Futura	19
1.2.6 Multiplier	19
1.2.7 AddOn- Aggregate	20
1.2.7.1 Importo nozionale corretto (art. 279 ter)	27
1.2.7.1.1 Tasso di interesse e Credito (art 279 ter, par1, punto a)	27
1.2.7.1.2 Cambio (art 279 ter, paragrafo 1, punto b)	30
1.2.7.1.3 Azioni e Merci (art 279 ter, paragrafo 1, punto c)	32
1.2.7.1.4 Altri rischi (art 279 ter, paragrafo 1, punto d)	33
1.2.7.1.5 IRS in Ammortamento	33
1.2.7.2 Maturity Factor (art. 279 quater)	35
1.2.7.2.1 Transazioni non marginate (art 279 quater, paragrafo 1)	35
1.2.7.2.2 Transazioni marginate (art 279 quater, paragrafo 1)	37
1.2.7.3 Delta di Vigilanza (art. 279 bis)	37
1.2.7.4 Supervisory Factor e Correlation Factor	37
1.2.7.4.1 Supervisory Factor	37
1.2.7.4.2 Correlation Factor	41
1.3 Metodologia del SA-CCR “semplificato” (art. 281)	43
1.3.1 Costo di Sostituzione	44
1.3.2 Esposizione Potenziale Futura	46
1.3.2.1 AddOn- Aggregate	46
1.3.2.2 Importo nozionale corretto tasso di interesse e credito	47
1.3.2.3 Maturity Factor	48
1.3.2.4 Delta di Vigilanza	48
1.4 Metodologia dell'esposizione originaria (art. 282)	49
1.4.1 Costo corrente di Sostituzione	51
1.4.2 Esposizione Potenziale Futura	52
1.4.3 Rischi Significativi Diversi Dal Primario	53
1.4.4 Netting set	54
1.5 Trattamento Controparti Centrali	55
1.5.1 Generalità	55
1.5.2 Trattamenti specifici per partecipanti diretti	57
1.5.2.1 Contributi al fondo di garanzia	57
1.6 Leva Finanziaria	61
1.7 Generazione dei template C 34 XX	63
ALLEGATI	65

PREMESSA

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR"), per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. "*Capital Requirements Regulation 2*", "**CRR 2**").

In riferimento alle principali finalità del nuovo framework normativo, che si applicherà a decorrere dalla data contabile del 30 giugno 2021¹, il legislatore ha mirato ad armonizzare il quadro della regolamentazione prudenziale ed a migliorare l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali al fine di promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi Paesi.

In particolare le principali novità, guidate da un principio di proporzionalità, in virtù del quale sono state previste anche misure di alleggerimento degli oneri connessi agli obblighi di vigilanza, a vantaggio dei soggetti dimensionalmente più piccoli, sono volte a:

- ridurre la leva finanziaria eccessiva;
- fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine;

¹ Ai fini segnaletici si applicherà il DPM 3.0.

- fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale;
- contenere i costi di *compliance* per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità;
- migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI;
- aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche (G-SIIs).

Le modifiche del Regolamento UE 575/2013 in tema di misure di gestione e misurazione dei rischi, come detto, interessano anche il rischio di controparte.

I metodi attualmente previsti dal Reg. UE n°575/2013 (CRR), metodo standardizzato (SA), metodo del valore di mercato (CEM) e metodo dell'esposizione originaria (OEM), hanno mostrato diverse problematiche con riferimento alla loro *risk-sensitivity* (CEM e OEM) e alla difficoltà di implementazione (SA). In particolare, i metodi CEM e OEM fanno un limitato ricorso ai dati di mercato e il calcolo della EAD è troppo semplificato. Il SA, al contrario, è troppo complesso da implementare in quanto richiede stime interne per il calcolo della EAD, e il suo limitato ambito di applicazione lo rende poco appetibile. Questi metodi standardizzati, tuttavia, non riconoscono in modo adeguato la capacità che le garanzie reali hanno di ridurre il rischio delle esposizioni. Le loro calibrazioni sono obsolete e non riflettono l'elevato livello di volatilità osservato durante la crisi

finanziaria. Inoltre, tutte queste metodologie non riconoscono adeguatamente i vantaggi derivanti dalla compensazione.

Per ovviare dunque a tali carenze, il Comitato di Basilea (BCBS - *Basel Committee on Banking Supervision*) ha deciso di sostituire il metodo standardizzato e il metodo del valore di mercato con un nuovo metodo standardizzato per il calcolo del valore delle esposizioni in strumenti derivati, denominato metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR).

Il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto al metodo standardizzato e al metodo del valore di mercato, e dovrebbe quindi condurre a requisiti di fondi propri che riflettono meglio i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati degli enti.

Al tempo stesso, per alcuni degli enti che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato, il metodo SA-CCR può risultare troppo complesso e oneroso da applicare. Per gli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, e per gli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, viene introdotta una versione semplificata del metodo SA-CCR («metodo SA-CCR semplificato»). Tale versione semplificata è meno sensibile al rischio rispetto al metodo SA-CCR e deve quindi essere adeguatamente calibrata per garantire che il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati non sia sottostimato.

Per gli enti che hanno esposizioni limitate in strumenti derivati e che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato o il metodo dell'esposizione originaria, sia il metodo SA-CCR che il

metodo SA-CCR semplificato potrebbero essere troppo complessi da applicare. Il metodo dell'esposizione originaria dovrebbe quindi essere riservato, quale approccio alternativo, a quegli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, nonché agli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, ma dovrebbe essere rivisto per affrontarne le principali carenze.

Il Gruppo PUMA, a seguito di una prima analisi svolta al fine di verificare la possibilità di gestire all'interno della procedura PUMA2 le nuove richieste segnaletiche previste dal Regolamento in tema di calcolo del requisito di capitale per il rischio di controparte, ha ritenuto di poter documentare i trattamenti delle tre metodologie previste dal CRR2: "SA-CCR (*Standard Approach Counterparty Credit Risk*)", SA-CCR semplificato e dell'esposizione originaria (OEM).

Al fine di gestire tutte le metodologie la procedura PUMA2 ha sviluppato appositi trattamenti che calcolano l'esposizione soggetta a rischio di controparte, "EAD", secondo quanto previsto dalla suddetta metodologia. Il calcolo dell'EAD viene determinato dalle funzioni extra-tabellari F16_1, F16_2, F16_4, F16_5 e F16_6 (cfr. allegati) e non più nella fase ACA².

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti dal nuovo Regolamento³.

² Per le FTO dei derivati e delle "*long settlement transactions*" il RAG-UTILB2 viene posto pari a 00=NON INTERESSA.

³ Ai fini del calcolo del rischio di controparte il trattamento delle operazioni SFT non ha subito modifiche ed è disciplinato dalle norme previste per la mitigazione del rischio (CRM). Per la relativa documentazione si rinvia pertanto alla funzione F05_2_6 - LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3.

1) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1 Calcolo dell'EAD

Il CRR2 prevede l'applicazione di diverse metodologie di calcolo del valore dell'esposizione (EAD): la metodologia del SA-CCR, la metodologia del SA-CCR semplificato e la metodologia dell'esposizione originaria.

Ai fini del suddetto calcolo i derivati sono prima aggregati in *"netting set"* (gruppo di transazioni con una singola controparte soggetto a un accordo legale di compensazione), poi in *"hedging set"* (set di transazioni in ogni *"asset class"*, all'interno di un singolo *"netting set"*, per il quale è ammessa una compensazione parziale o totale per il calcolo della *"potential future exposure"*).

Al fine di guidare il processo nell'esecuzione di tali diverse metodologie di calcolo è stato inserito nel "pannello guida" (TCOR50) il seguente attributo (da alimentare a livello banca):

✓ **"METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER CALCOLO EAD RISCHIO DI CTP – CRR2"**

con il seguente dominio :

- 0= METODOLOGIA DEL SA-CCR (art. 275 e seguenti);
- 1= METODOLOGIA DEL SA-CCR SEMPLIFICATO (art. 281 del CRR2);
- 2= METODOLOGIA DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (art. 282 del CRR2).

Al fine del calcolo del valore dell'EAD per il rischio di controparte la procedura PUMA2 ha sviluppato apposite funzioni extra-tabellari dedicate (F16_XX) che necessitano (a seconda della metodologia di calcolo utilizzata), nello specifico, delle seguenti informazioni (art. 275 della CRR2 e seguenti):

- ✓ COSTO DI SOSTITUZIONE (RC):
- ✓ CODICE ACCORDO DI COMPENSAZIONE;
- ✓ CODICE ACCORDO DI MARGINAZIONE;
- ✓ TH;
- ✓ MTA;
- ✓ NICA;
- ✓ VM;
- ✓ ALTRI COLLATERAL;
- ✓ ESPOSIZIONE FUTURA (PFE):
 - a) Delta di vigilanza " δ ";
 - b) "*Supervisory Factor*";
 - c) Importo nozionale corretto;
 - d) "*Maturity factor*" (MF);
 - e) Parametro " p ".

In particolare, per la metodologia del SA-CCR, la funzione extra-tabellare F16_1 procederà al calcolo del valore del "costo di sostituzione" (RC) e la F16_2 al calcolo dell'"AddON-Aggregate", per la metodologia del SA-CCR "semplificato", la funzione extra-tabellare F16_4 procederà al calcolo del valore del "costo di sostituzione" (RC) e la F16_5 al calcolo dell'"AddON-Aggregate".

La F16_3, per entrambe le metodologie suddette, procederà al calcolo del "*multiplier*", della "FPE" e dell'EAD distinguendo tra operazioni soggette o meno ad accordi bilaterali di compensazione,

soggette o meno a “*margin agreements*” e rilevando o meno la presenza di derivati strutturati.

Per la metodologia dell’esposizione originaria la funzione extra-tabellare F16_6 procederà al calcolo del valore del “costo di sostituzione” (RC), al calcolo dell’AddON-Aggregate, della “FPE” e dell’EAD.

I risultati delle suddette funzioni sono trascritti direttamente sui record delle FTO relative alle posizioni soggette al rischio di controparte. Nello specifico:

- ✓ sulla FTO 01592.01 in caso di presenza di accordi bilaterali di compensazione⁴;
- ✓ in assenza di accordi bilaterali di compensazione:
 - in caso di derivato strutturato:
 - sulla FTO che identifica il “capofila”⁵: se campo 00940 uguale a 17 oppure se campo 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e gli ultimi due caratteri del campo 05277 =17;
 - Sulla FTO con campo 00940=05;
 - in caso di derivato non strutturato:
 - sulle singole FTO con campo 00940=0;
 - Sulle singole FTO con 00940=08, 09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 e campo 05277=assente,blank.

⁴ Istruzione “I0323 ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE”.

⁵ Istruzione “I0302 STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI”.

1.2 Metodologia del SA-CCR

Secondo l'art. 275 del CRR2 l'EAD è calcolata secondo la seguente formula:

$$EAD = \alpha \times (\text{Replacement Cost} + \text{Potential Future Exposure})$$

Il fattore α è pari a 1,4 e rappresenta il grado di conservatività derivante dall'applicazione del SA-CCR a portafogli standard definiti dal BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*).

1.2.1 Costo di Sostituzione

L'art. 275 del CRR2 definisce il concetto di “costo di sostituzione (RC)”:

- ✓ per le “transazioni non marginate” è il costo che il detentore del derivato dovrebbe sopportare per acquistare uno strumento con le medesime caratteristiche in caso di default della controparte;
- ✓ per le “transazioni marginate” è l'esposizione massima che il detentore del derivato deve sopportare prima che scatti l'obbligo contrattuale di ricevere il margine.

A seconda del tipo di transazione sono previste diverse formule di calcolo del “RC”:

Transazioni non marginate (art. 275 (1)): $RC = \max\{CMV - NICA; 0\}$

Transazioni marginate (art. 275 (3)):

$$RC = \max\{CMV - VM - NICA; TH + MTA - NICA; 0\}$$

Dove:

CMV = valore di mercato del derivato;

VM = il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione;

NICA (*"net independent collateral amount"*) = sono gli eventuali *collateral*, diversi dai VM, trasferiti dalla controparte ⁶;

TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*"margin agreement"*), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale;

MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (*"margin agreement"*);

TH+MTA+NICA = esposizione massima in caso di default.

⁶ Secondo il documento *"The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures"* del Comitato di Basilea si definiscono i seguenti concetti di ICA, *Independent Amount* e NICA.

ICA: represents (i) collateral (other than VM) posted by the counterparty that the bank may seize upon default of the counterparty, the amount of which does not change in response to the value of the transactions it secures and/or (ii) the Independent Amount (IA) parameter as defined in standard industry documentation. ICA can change in response to factors such as the value of the collateral or a change in the number of transactions in the netting set.

Independent Amount: is the same concept as initial margin except that the term independent amount only applies to uncleared OTC swaps that are collateralized and initial margin applies to derivatives of all types that are cleared.

NICA "net independent collateral amount": describes the amount of collateral (other than VM) that a bank may use to offset its exposure on the default of the counterparty. NICA does not include collateral that a bank has posted to a segregated, bankruptcy remote account, which presumably would be returned upon the bankruptcy of the counterparty. That is, NICA represents any collateral (segregated or unsegregated) posted by the counterparty less the unsegregated collateral posted by the bank. With respect to IA, NICA takes into account the differential of IA required for the bank minus IA required for the counterparty.

Ai fini PUMA, si parla "Margini Iniziali in senso stretto del termine" nel caso in cui il campo 00192=1 e il campo 05080=1,2,3 altrimenti se il campo 05080=0 si parla di *"Independent Amount"*.

Il paragrafo 3 dell'art. 275 prevede una formula particolare per calcolare "RC" in caso di presenza di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto dello stesso accordo di garanzia ("*margin agreement*"):

$$RC = \max \left\{ \sum_i \max \{ CMV_i, 0 \} - \max \{ VM_{MA} + NICA_{MA}, 0 \}, 0 \right\} + \max \left\{ \sum_i \min \{ CMV_i, 0 \} - \min \{ VM_{MA} + NICA_{MA}, 0 \}, 0 \right\}$$

RC = il costo di sostituzione

i = l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia ("*margin agreement*");

CMVi = il CMV del paniere di attività soggette a compensazione "i";

VMma = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV; e

NICAma = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VMma.

La procedura PUMA2 è in grado di determinare il "costo di sostituzione" attraverso la funzione F16_1.

1.2.2 Netting set

Secondo il SA-CCR il "costo di sostituzione" è calcolato a livello di "*netting set*⁷" tenendo conto dell'eventuale presenza o meno di eventuali "*margin agreement*⁸".

⁷ *Insieme di attività soggette a compensazione (netting set)*: un insieme di operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, che è soggetto ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4 della CRR.

La procedura PUMA2, al fine di individuare il “*netting set*” e quindi il gruppo di transazioni con una singola controparte soggetta a un accordo legale di compensazione, già prevede la seguente alimentazione in input:

- ✓ i singoli contratti devono essere sempre rilevati nelle FTO di pertinenza e con le caratteristiche previste per queste dall’input PUMA e con l’opportuna valorizzazione dei campi 00543 - CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE e 05666 – ACCORDO BILATERALE DI COMPENSAZIONE.
- ✓ parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati attraverso la specifica FTO 01592.01 – CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE – ALTRI CONTRATTI.

Viceversa, per individuare ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione vengono utilizzate le singole FTO di pertinenza che presentano il campo 05666=0.

1.2.3 Margin agreements

Al fine di riconoscere la presenza o meno di un “*margin agreement*” è richiesto di alimentare il **nuovo campo 05665 - CODICE DI MARGIN AGREEMENT** con la chiave univoca che

Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 della CRR è considerata come uno specifico insieme di attività soggette a compensazione.

⁸ *Accordo di garanzia (margin agreement)*: un accordo o disposizioni di un accordo che disciplinano l’obbligo a carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una

identifica l'accordo di margine. L'alimentazione di tale nuovo campo viene richiesta:

- sulla FTO 01592.01, sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che fanno parte dell'accordo bilaterale di compensazione e delle relative garanzie ricevute associate FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash);
- sulle FTO delle eventuali garanzie reali finanziarie fornite (FTO 01063.11 (per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi in c/c) e 01226.66/74 (per i depositi cash));
- in caso di assenza di accordo bilaterale di compensazione:
 - i. sulla FTO del derivato strutturato che identifica il "capofila" (campo 00940=17);
 - ii. sul derivato strutturato non scomponibile: campo 00940=05;
 - iii. sulle singole FTO dei derivati (01593.xx, ect) che non sono derivati strutturati (campo 00940=0).

Ai fini del calcolo del RC è richiesto di conoscere in presenza di "*margin agreement*" le variabili relative al TH e MTA. A tal fine sono inseriti i **nuovi campi 05814 – TH e 05815 – MTA**. Tali campi devono essere alimentati:

- sulla FTO 01592.01 in presenza di accordo bilaterale di compensazione⁹;
- sulle singole FTO dei derivati con 00940=0, 05, 17 (01593.XX, ecc.) in caso di assenza di accordo bilaterale di compensazione.

seconda controparte quando un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza.

⁹ Se siamo in presenza di due 01592.01 che presentano lo stesso valore del campo 05665, i campi 05814 e 05815 devono essere alimentati su entrambe le FTO (chiaramente con lo stesso contenuto).

1.2.4 Il riconoscimento e il trattamento delle garanzie reali e personali

Ai fini del calcolo dell'EAD le disposizioni del Regolamento prevedono che debbano essere considerate le sole garanzie in *collateral* ammissibili¹⁰.

L'art. 276 (1) del CRR2, oltre a prescrivere i requisiti che le garanzie devono possedere affinché le stesse possano essere considerate nella definizione di "VM" e del "NICA" e nelle tecniche di CRM, fornisce le seguenti indicazioni:

- ✓ sono considerate nel calcolo anche le garanzie fornite alla controparte e non solo quelle ricevute; la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
- ✓ lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
- ✓ qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICA_{MA}.
- ✓ il valore dei *collateral* forniti e ricevuti da considerare è il valore corretto per la volatilità calcolato in conformità dell'articolo 223; in particolare per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula: $C_{VA} = C \cdot (1 + H_C + H_{fx})$.

¹⁰ Nella procedura PUMA i campi 05751 e 05752 indicano rispettivamente se una garanzia reale rispetta o meno i requisiti generali definiti negli articoli 193 e 194 del CRR e i requisiti specifici definiti dal CRR, con riferimento alle singole garanzie, negli articoli 125, 126 e da 195 a 217.

Ai fini del calcolo del valore corretto per la volatilità gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:

- a) un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;
- b) il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3¹¹.

La funzione F16_1 sfrutta i calcoli della CRM ordinaria ai fini di determinare i corretti *haircut* e disallineamenti di scadenza e di valuta da applicare a rettifica dell'importo dei *collateral*.

Qualsiasi altra garanzia reale o personale che non è riconosciuta nel calcolo di NICA è esclusa dal calcolo del RC ed è invece sottoposta all'ordinario processo di CRM¹².

Per individuare le garanzie che entrano nel calcolo del RC nella procedura PUMA2 è già previsto un input dedicato con riguardo alle informazioni relative ai *collateral* forniti e ricevuti in garanzia (compresi i margini iniziali e di variazione¹³). In particolare:

- ✓ le eventuali garanzie reali finanziarie poste a garanzia devono essere alimentate utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi in c/c) e 01226.66/74 (per i depositi cash), avendo cura in caso di accordo bilaterale di

¹¹ Ai fini di reporting le colonne (da 050 a 015) del template C7 inerente gli impatti alle tecniche di mitigazione del rischio non devono essere più compilate.

¹² In questo caso l'effetto della CRM deve essere indicato nel template C 34 02 colonne 120 e 130.

¹³ Istruzione "I0500 MARGINI INIZIALI E DI VARIAZIONE".

compensazione di valorizzare il campo 05666 con il codice dell'accordo bilaterale.

- ✓ le eventuali garanzie reali finanziarie ricevute utilizzando le consuete FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash). In caso di accordo bilaterale di compensazione è necessario valorizzare il campo 05666 con il codice dell'accordo bilaterale e collegarle alla FTO 01592.01.

Ai fini del calcolo del NICA è richiesto di conoscere o meno se le garanzie fornite a tutela dalla banca sono “segregate” o “non segregate”. A tal fine viene inserito il nuovo campo **05807 – SEGREGATO O NON SEGREGATO** con il seguente dominio:

1= SEGREGATO

2= NON SEGREGATO

Il campo deve essere alimentato per:

- le FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1;
- la FTO 01063.11 con 00107=61,62.

Tale campo inoltre, ai fini della redazione del template **C34 08 - COMPOSITION OF COLLATERAL FOR CCR EXPOSURES**, viene richiesto anche per le FTA 09701.04/08.

Al fine di individuare se le garanzie fornite possiedono i requisiti che l'art. 276 del CRR2 prescrive affinché le stesse possano essere considerate nel calcolo di “VM” e del “NICA” è necessario inserire il campo 05752 - DIGIT AMMISSIBILITA SPECIFICA DELLA GARANZIA sulle seguenti FTO:

- le FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1,2;
- la FTO 01063.11 con 00107=61,62.

Al fine di individuare le garanzie reali da trattare nel calcolo del “costo di sostituzione” è necessario individuare specifiche chiavi di abbinamento tra la garanzia stessa e l’esposizione. In particolare l’abbinamento deve avvenire secondo il seguente schema:

- ✓ se siamo in presenza di un accordo bilaterale di compensazione (FTO 01592.01): si considerano tutte le garanzie con campo 05666<>0 a prescindere o meno dalla presenza di accordi di margine;
- ✓ se non c’è un accordo bilaterale di compensazione:
 - se la garanzia fa parte di un accordo di margine si considerano le garanzie con il campo 05665≠0;
 - se la garanzia non fa parte di un accordo di margine è richiesto di alimentare sulle FTA/FTO di garanzia¹⁴ il nuovo **campo 05669 – CODICE DI ABBINAMENTO GARANZIA REALE DA TRATTARE NEL RISCHIO CTP**. Tale campo deve essere alimentato anche sulla FTO di esposizione a cui la garanzia si riferisce (singole FTO dei derivati con 00940=0,05,17).

¹⁴ FTO 01063.11 (per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi in c/c) e 01226.66/74 (per i depositi cash) e FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash).

1.2.5 Esposizione Potenziale Futura

La metodologia del SA-CCR all'art. 278 del CRR2 definisce il concetto di "Esposizione potenziale futura" (PFE).

La PFE rappresenta l'esposizione potenziale che il detentore del derivato può avere in futuro. È quindi la componente aggiuntiva del costo di sostituzione del derivato in caso di default della controparte che si può determinare nell'intervallo di tempo compreso fra la rilevazione del rischio (data di riferimento) e la scadenza del contratto.

La PFE è calcolata a livello di "*netting set*"¹⁵ e la formula per il suo calcolo è la seguente:

$$PFE = multiplier \times AddOn-Aggregate$$

La procedura PUMA2 è in grado di determinare l'"*AddOn-Aggregate*" attraverso la funzione F16_2 e il "*multiplier*" e la PFE attraverso la funzione F16_3.

1.2.6 Multiplier

Il "*multiplier*" ha il compito di incorporare nella PFE l'eventuale "*over-collateralisation*" della transazione in derivati¹⁶. La formula del "*multiplier*" è la seguente:

¹⁵ Cfr. paragrafo 1.2.2

- se $z \geq 0$ allora il “*multiplier*” è pari a 1
- se $z < 0$ allora il “*multiplier*” è pari:
 $\min \{1, \text{Floor}_m + (1 - \text{Floor}_m) \cdot \exp (z/y) \}$

dove:

$\text{Floor}_m = 5 \%$;

$y = 2 \cdot (1 - \text{Floor}_m) \cdot \Sigma_a \text{AddOn}$

$z = \text{CMV} - \text{NICA}$ “for the netting sets referred to in Article 275(1)”
oppure $\text{CMV} - \text{VM} - \text{NICA}$ “for the netting sets referred to in Article 275(2)”
oppure $\text{CMV}_i - \text{NICA}_i$ “for the netting sets referred to in Article 275(3)”.

1.2.7 AddOn- Aggregate

Ai sensi dell’art. 277 paragrafo 1 del CRR2, per determinare l'esposizione potenziale futura gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio dell'insieme di attività soggette a compensazione: a) rischio di tasso di interesse, b) rischio di cambio, c) rischio di credito, d) rischio azionario, e) rischio di posizione in merci ed f) altri rischi.

L’art. 277 paragrafo 2 prevede che gli enti effettuino l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'operazione su derivati. Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di un'operazione su derivati.

¹⁶ “*Over-collateralisation*” significa che il detentore del derivato possiede delle garanzie superiori al valore netto del derivato al fine di mitigare l’effetto della PFE (incrementi futuri del valore del

In deroga al paragrafo 2, l'art. 277 paragrafo 3 stabilisce che gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio¹⁷.

Nella procedura PUMA2 l'identificazione certa di un rischio primario è implicita nell'alimentazione delle FTO dei derivati effettuata dalla banca. In particolare:

a) rischio di tasso di interesse: FTO 01593.XX; FTO 01535.XX e 01543.XX con campo 05766=0 e con campo 00032 riferito a titolo di debito (cfr. TCOR28 – DIGIT TIPOLOGIA TITOLO diverso da 21, 22, e 24) o a quota di OICR con composizione prevalente titolo di debito (cfr. TCOR28 - DIGIT “COMPOSIZIONE PREVALENTE DEL FONDO” pari a 1 e DIGIT “TIPOLOGIA TITOLO” uguale a 21, 22).

derivato).

¹⁷ Ai fini della determinazione dei rischi materiali consultare il documento dell'EBA “*Final Draft Regulatory Technical Standards on mapping of derivative transactions to risk categories, on supervisory delta formula for interest rate options and on determination of long or short positions in the Standardised Approach for Counterparty Credit Risk under Article 277(5) and Article 279a(3)(a) and (b), respectively, of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2)*”.

b) rischio di cambio: FTO 01568.XX con campo 05766=0 e FTO 01597.01/05/09;

c) rischio di credito: FTO 01594.XX e FTO 01064.02 con campo 05628=2 (posizione di cartolarizzazione in derivati – investitore);

d) rischio azionario: FTO 01595.XX; 01535.XX e 01543.XX con campo 05766=0 e con campo 00032 riferito a titolo di capitale (cfr. TCOR28 – DIGIT TIPOLOGIA TITOLO uguale a 24) o a quota di OICR con composizione prevalente titolo di capitale (cfr. TCOR28 - DIGIT “COMPOSIZIONE PREVALENTE DEL FONDO” pari a 2 e DIGIT “TIPOLOGIA TITOLO” uguale a 21, 22);

e) rischio di posizione in merci e altri rischi: FTO 01597.11/13.

Al fine di gestire l'alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori rispetto al rischio primario viene richiesto di alimentare la nuova **TCOR60 – RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP** alla quale si accede con campo 00030 e campo 00204¹⁸ (chiave della tabella). In particolare, in tale tabella è richiesto di alimentare l'attributo TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL RISCHIO PRIMARIO con il seguente dominio:

1= rischio di tasso di interesse;

2= rischio di cambio;

3= rischio azionario;

4= rischio di posizione in merci.

Alcune informazioni da alimentare dipendono dal valore del suddetto attributo mentre altre devono essere alimentate sempre.

¹⁸ Il campo 00204 viene indicato genericamente come campo chiave delle FTO. Laddove l'ente utilizzasse una chiave diversa dal campo 00204 occorre prendere in considerazione tale chiave.

Le informazioni da alimentare sempre sono le seguenti:

- CODICE NDG;
- CODICE RAPPORTO;
- VALORE NOMINALE DEL CONTRATTO;
- CMV POSITIVO DEL CONTRATTO;
- CMV NEGATIVO DEL CONTRATTO;
- POSIZIONE DI RISCHIO;
- CODICE ACCORDO DI MARGINAZIONE;
- CODICE ACCORDO DI COMPENSAZIONE.

Se il valore è pari a 1 (rischio di tasso di interesse) è necessario alimentare anche i seguenti attributi:

- TIME BUCKET;
- VALUTA.

Se il valore è pari a 2 (rischio di cambio) è necessario alimentare anche i seguenti attributi:

- 1° VALUTA;
- 2° VALUTA.

Se il valore è pari a 3, 4 (rischio azionario e rischio di posizione in merci) è necessario alimentare anche gli attributi PARAMETRO "SF" e PARAMETRO "p"¹⁹.

Se il valore è pari a 4 (rischio di posizione in merci) è necessario alimentare l'attributo PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI CTP (art. 280 ter CRR2) con il seguente domino:

¹⁹ Cfr paragrafo 1.3.2.4 “*Supervisory Factor*” e “*Correlation Factor*”.

- 1= Energia Elettrica;
- 2= Energia non Elettrica;
- 3= Agricoltura;
- 4= Metalli;
- 5= Altre merci;
- 6= Condizioni climatiche.

Ai sensi dell'art. 277 bis paragrafo 1 i derivati e le *“long settlement transactions”* presenti in un *“netting set”*, divisi per *“asset class”*, devono essere aggregati per *“hedging set”* nel seguente modo:

- a) Tasso di interesse: un *“hedging set”* per ogni valuta;
- b) Valuta: un *“hedging set”* per ogni coppia di valute;
- c) Credito: singolo *“hedging set”*;
- d) Azioni: singolo *“hedging set”*;
- e) Merci: cinque *“hedging set”*:
 - energia;
 - metalli;
 - prodotti agricoli;
 - altre merci;
 - condizioni climatiche;
- f) Altri rischi: singolo *“hedging set”*.

L'art 277 al paragrafo 1 e 2 nell'ambito della definizione degli *“hedging set”* riserva trattamenti specifici per talune tipologie di operazioni. In particolare:

1. l'art 277 al paragrafo 1 precisa che *“ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla*

categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta”;

2. In deroga al paragrafo 1 l'art. 277 al paragrafo 2 prevede che “*gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:*
 - a) *le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;*
 - b) *le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario”.*

Per identificare tali contratti viene richiesto il nuovo **campo 05843 – SPECIFICI HEDGING SET (art.277 bis CRR2 paragrafo 1 e 2)** con il dominio:

- 0=NO;
- 1= rischio primario inflazione;
- 2= art. 277 bis, par.2, lett.a;
- 3= art. 277 bis, par.2, lett.b.

Il valore 1 è ammesso solo sulle FTO 01593.XX. I valori 2 e 3 sono ammessi sulle FTO 01593.XX, 01568.XX e 01597.01/05/09/11/13.

Il calcolo dell'AddOn ha delle specificità per ogni “*asset class*”, ma ci sono diversi passaggi in comune:

- ✓ identificazione e calcolo del “*valore nozionale aggiustato*” del derivato (NozCorr);
- ✓ calcolo del “*maturity factor*” (fattore di aggiustamento della durata dell'operazione) per prendere in considerazione la durata residua del derivato (differenziata fra transazioni marginate e non marginate);
- ✓ calcolo del “*supervisory delta*” per aggiustare il valore nozionale del derivato per la direzionalità della correlazione col risk driver (lunga o corta/positiva o negativa).
- ✓ applicazione di un “*supervisory factor*” che incorpori la volatilità dello strumento sottostante;
- ✓ per i derivati su credito, azioni e merci è applicato un “fattore di correlazione”.

1.2.7.1 Importo nozionale corretto (art. 279 ter)

Ai fini del calcolo della posizione di rischio, come previsto dall'art. 279 del CRR2, è necessario calcolare l'“importo nozionale corretto”, indicato con “Nozcorr”. Il calcolo del “NozCorr” è diverso a seconda dell' “asset class” di riferimento.

1.2.7.1.1 Tasso di interesse e Credito (art 279 ter, par1, punto a)

Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il “fattore di durata di vigilanza”, indicato con “d”, calcolato come segue:

$$d = \max \left\{ \frac{\exp(-R \cdot S) - \exp(-R \cdot E)}{R}; 10 / \text{Anno in Giorni Lavorativi} \right\}$$

dove:

R= 5 % (il tasso di sconto di vigilanza);

S= il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

E= il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

Anno in Giorni Lavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi

L'art.279 ter, del CRR2, al paragrafo1 prevede delle regole ben precise per determinare “S” ed “E”.

La “*data iniziale dell'operazione*”, utile al calcolo del parametro “S”, è la data più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (“*margin agreement*”). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di un'operazione è pari a 0.

L'art. 279 ter prevede ulteriori criteri da seguire per determinare tale “*data iniziale di un'operazione*”. In particolare:

- ✓ Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:
 - i) la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
 - ii) la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (“*margin agreement*”).
- ✓ Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali

aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti.

Al fine di individuare correttamente il parametro “S” è richiesto di alimentare il campo **05836 – DATA INIZIALE UTILE AL CALCOLO DI “S” (ART.279 TER, PARAGRAFO 1)** secondo le regole previste dal suddetto articolo. Il campo va alimentato su tutte le FTO dei derivati di tasso (01593.XX, 01535.XX e 01543.XX) e di credito (01594.98/99 e 01064.02) e deve assumere lo stesso valore per tutta la durata del contratto.

La “*data finale di un'operazione*”, utile al calcolo del parametro “E”, è l'ultima data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, è scambiato o può esserlo.

Al fine di individuare correttamente il parametro “E”, in questo caso, viene utilizzato il campo 00010 – DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO.

L'art. 279 ter prevede ulteriori criteri da seguire per determinare tale “*data finale di un'operazione*”. In particolare:

- a) quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione;

b) quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere un'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un pagamento contrattuale nell'ambito della stessa operazione.

Al fine di individuare correttamente il parametro “E” di cui ai punti a) e b) è richiesto di alimentare il campo **05837 – DATA FINE ESERCIZIO OBBLIGHI CONTRATTUALI UTILE AL CALCOLO DI “E” (ART.279 TER, PAR 1) E DI “M” (ART.279 QUATER, PAR 1)**. Il campo va alimentato su tutte le FTO dei derivati e deve essere alimentato solo nel caso in cui nel contratto sia presente un'opzionalità o un'estinzione a specifiche date di pagamento²⁰.

1.2.7.1.2 Cambio (art 279 ter, paragrafo 1, punto b)

Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:

- i. quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;
- ii. quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;

²⁰ In caso di contestuale presenza del campo 00010 e del campo 05837 la fase F16_2 utilizza il campo 05837.

- iii. quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

A tal fine l'input PUMA è già arricchito delle informazioni necessarie. In particolare per il calcolo dell'importo nozionale corretto si seguiranno le seguenti regole:

- ✓ se la tipologia di contratto è “opzione” (campo 00143 =03, 04, 23 o 24):
 - se FTO uguale a 01597.05/09 calcolare l'importo nozionale corretto pari al valore del campo 00684;
 - se FTO uguale a 01597.01 calcolare l'importo nozionale corretto pari al valore del campo 00685 (usiamo per convenzione la valuta da ricevere);
- ✓ se la tipologia di contratto diverso da opzione (campo 00143 ≠ 03, 04, 23 o 24):
 - se FTO uguale a 01568.02 e 01597.05/09 calcolare l'importo nozionale corretto pari al valore del campo 00683 oppure 00685 (i campi sono alternativi in input);
 - se FTO uguale a 01568.06 e 01597.01 calcolare l'importo nozionale corretto pari al maggiore tra il valore del campo 00683 e 00685.

1.2.7.1.3 Azioni e Merci (art 279 ter, paragrafo 1, punto c)

Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione.

In particolare, quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale dell'operazione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti.

Al fine di determinare l'importo nozionale corretto è richiesto di alimentare il nuovo campo **05838 - PREZZO DI MERCATO DI UN'UNITÀ DELLO STRUMENTO SOTTOSTANTE (ART.279 TER, PAR 3)** sulle FTO 01595.XX e 01597.13/17. Inoltre è richiesto di estendere l'alimentazione del campo **06078 - QUANTITA' DI TITOLI/QUOTE** sulle suddette FTO.

Se i suddetti campi sono entrambi maggiori di zero allora l'importo nozionale corretto è calcolato moltiplicando il campo 06078 per il campo 05838, viceversa l'importo nozionale corretto è pari al campo 00609 – VALORE NOMINALE presente sulle FTO 01595.XX e 01597.13/17.

1.2.7.1.4 *Altri rischi (art 279 ter, paragrafo 1, punto d)*

Secondo l'art 279 ter (paragrafo 1, punto d) gli enti calcolano l'importo nozionale corretto dell'“asset class” “altri rischi” sulla base del metodo più appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e delle caratteristiche dello strumento sottostante dell'operazione.

L' “asset class” “altri rischi” viene al momento trattato in modo semplificato nel processo PUMA anche in considerazione della scarsa materialità riscontrata nel sistema. In particolare esso viene convenzionalmente assimilato a una tipologia di merci (identificata con il valore 7 dell'attributo PANIERE DI RISCHIO PER RISCHIO DI CPT di TCOR42 acceduta con la tipologia di merci trattata). Eventuali sviluppi futuri verranno analizzati sulla base dei casi specifici eventualmente riscontrati.

1.2.7.1.5 *IRS in Ammortamento*

La gestione dell'IRS in ammortamento, richiede che vengano riconosciuti nel processo PUMA i diversi record alimentati di 01593.01/05 che contraddistinguono il singolo contratto derivato in ammortamento.

Al tal fine viene inserito il nuovo campo **05667 – CODICE CONTRATTO IN AMMORTAMENTO** da alimentare sulle 01593.01/05.

In particolare il Comitato di Basilea, nell'applicazione della metodologia del SA-CCR, per tale tipologia di contratto, prevede quanto di seguito indicato “for all interest rate and credit derivatives

with variable notional amounts specified in the contract (such as amortising and accreting swaps), banks must use the average notional over the remaining life of the derivative as the trade notional amount. The average should be calculated as “time weighted”.

The averaging described in this paragraph does not cover transactions where the notional varies due to price changes (typically, FX, equity and commodity derivatives)”²¹.

Di conseguenza al fine di permettere il calcolo della corretta PFE, tenendo conto anche delle istruzioni suddette, è prevista l'alimentazione dei campi 05836, 05837, 05842, 05849, di seguito descritti, sul record alimentato che prevede il campo 00010 maggiore²². Inoltre vanno alimentati anche i campi 05814 e 05815.

Inoltre, in presenza di IRS in ammortamento facente parte di una struttura, anche l'indicazione dell'eventuale capofila (es campo 00940=17) deve essere fornita sul record che presenta il campo 00010 maggiore.

In aggiunta, anche ai fini del calcolo del “maturity factor” continua ad essere utilizzato il campo 00010 maggiore e la stessa impostazione viene seguita per calcolare il “time bucket” dell'asset class “rischio di interesse”.

In presenza di eventuali contratti derivati Cap&Floor in ammortamento ai fini del calcolo della PFE, il gruppo Puma, a

²¹ Il gruppo PUMA ritiene di estendere tale indicazione normativa anche alla metodologia del SA-CCR semplificato.

²² Tale record viene utilizzato nelle varie funzione extra-tabellari F16_XX ed è riconosciuto per il tramite del campo 05881 – IRS IN AMMORTAMENTO RISCHIO DI CREDITO.

seguito della complessità dell'input richiesto, gestirà la fattispecie applicando il trattamento previsto esclusivamente per gli IRS in ammortamento. In assenza di ammortamento, invece, per i derivati Cap&Floor la PFE verrà calcolata per il tramite delle 01593.98/99²³.

Ai fini dell'applicazione della metodologia OEM deve comunque essere alimentato il campo 05667 per ricondurre la PFE dei singoli record all'unico contratto derivato in ammortamento²⁴. Inoltre, per ogni record deve essere alimentato il campo 05874 di seguito descritto. I campi 05814, 05815 e 05849 devono essere alimentati sul record che ha il campo 00010 maggiore.

1.2.7.2 Maturity Factor (art. 279 quater)

Il calcolo del “*Maturity Factor*” è necessario per prendere in considerazione la durata residua del derivato ed è differenziato fra transazioni marginate e non marginate.

1.2.7.2.1 Transazioni non marginate (art 279 quater, paragrafo 1)

$$MF = \sqrt{\min\{\max\{M, 10/\text{Anno in Giorni Lavorativi}\}, 1\}}$$

dove:

MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

M = la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali

²³ Appositi trattamenti sono inseriti nelle funzioni extra-tabellari F16_XX.

²⁴ Ai fini di reporting nonostante i singoli record alimentati l'IRS in ammortamento corrisponde a un'unica transazione.

dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali.

Quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante.

Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione.

La durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi²⁵.

Al fine di individuare correttamente il parametro “M” è richiesto di alimentare il campo **05837 – DATA FINE ESERCIZIO OBBLIGHI CONTRATTUALI UTILE AL CALCOLO DI “E” (ART.279 TER, PAR 1) E DI “M” (ART.279 QUATER, PAR 1)** in presenza di un'opzionalità o un'estinzione a specifiche date di pagamento.

²⁵ Anno in Giorni Lavorativi è pari a un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi. Tale valore è assunto pari a 250 in base agli esempi del Comitato di Basilea inseriti nel documento *“The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures”*.

1.2.7.2.2 *Transazioni marginate (art 279 quater, paragrafo 1)*

$$MF = \sqrt[3]{MPOR / \text{Anno in Giorni Lavorativi}}$$

MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

MPOR = il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5.

L'informazione inerente l'MPOR è presente nel campo PUMA 05753 - NUMERO GG. INTERCORRENTI FRA LE RIVALUTAZIONI DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE.

1.2.7.3 **Delta di Vigilanza (art. 279 bis)**

Ai fini del calcolo della posizione di rischio, come previsto dall'art. 279, è necessario calcolare il "Delta di vigilanza", indicato con "δ".

A tal fine è richiesto di alimentare il campo **05842 – DELTA DI VIGILANZA (ART.279 BIS)** secondo le regole previste dal suddetto articolo. Il campo, che ammette valori negativi, deve essere alimentato con 1 intero e 4 decimali.

1.2.7.4 **Supervisory Factor e Correlation Factor**

Ai fini del calcolo dell'AddON gli articoli da 280 a 280 sexies inerenti le diverse "asset class" di rischio prevedono l'applicazione di specifici "Supervisory Factor" e "Correlation Factor".

1.2.7.4.1 *Supervisory Factor*

Per la gestione dell' *"asset class"* "merci" e "altri rischi" ai fini della determinazione del *"Supervisory Factor"* è necessario alimentare il nuovo attributo di **TCOR42 - PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI CTP (ART. 280 ter CRR2)**, sulle FTO 01597.11/13, con il seguente dominio:

- 1= Energia Elettrica;
- 2= Energia non Elettrica;
- 3= Agricoltura;
- 4= Metalli;
- 5= Altre merci;
- 6= Condizioni climatiche;
- 7= Altri rischi.

I valori da 1 a 6 gestiscono l' *"asset class"* "rischio di merci" mentre il valore 7 l' *"asset class"* "altri rischi".

Tabella 1: "merci" e "altri rischi"

Attributo di TCOR42 - PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI CTP (ART. 280 ter CRR2)	"SF" Merci
1= Energia Elettrica	40%
2= Energia non Elettrica	18%
3= Agricoltura	18%
4= Metalli	18%
5= Altre merci	18%
6= Condizioni climatiche	18%
7= Altri rischi	8%

Per la gestione dell' "asset class" "Credito" ai fini della determinazione del "*Supervisory Factor*" valgono le seguenti regole:

- devono essere utilizzate le FTO 01594.98, 01594.99 e 01064.02;
- per identificare i contratti "Single Name" e "Index" viene utilizzato il campo 05508 - TIPOLOGIA BASKET DEL CONTRATTO DERIVATO SU CREDITI. I valori 0 e 4 identificano il "Single Name" mentre i valori 5 e 6 identificano "Index". Per la 01064.02 viene forzato "Single Name";
- per identificare il "rating" per i contratti "Single Name" viene utilizzato il campo 05700 – RATING ESTERNO;
- per identificare il rating per i contratti "Index" è necessario alimentare sulle FTO 01594.98 e 01594.99 il nuovo campo **05839 – DOMINANT CREDIT QUALITY - INVESTMENT GRADE** con il dominio 0=NO 1=SI (ART 280 quater CRR2).

Tabella 2: "Credito - Single Name"

Credit Quality Step (campo 05721)	"SF" per transazioni "Single Name" (se campo 05508=0,4)
1	0,38%
2	0,42%
3	0,54%
4	1,06%
5	1,6%
6	6,0%

Tabella 3: "Credito - Index"

Dominant Credit Quality (campo	"SF" per "Indici Quotati" (se
--------------------------------	-------------------------------

05839)	campo 05508=5,6)
1	0,38%
0	1,06%

Per la gestione dell' "asset class" "Equity" ai fini della determinazione del "Supervisory Factor" valgono le seguenti regole:

- devono essere utilizzate le FTO 01595.XX e 01535.XX e 01543.XX quando identificano "titoli di capitale";
- per identificare i contratti "Single Name" e "Index" viene utilizzato il campo 00032 – CODICE TITOLO. Il campo 00032, in via generale, deve essere fornito per i contratti con sottostante titolo e con scambio di capitale. Fanno eccezione a tale regola i contratti derivati su indici azionari, per i quali il campo 00032 può essere alimentato indipendentemente da tale caratteristica. Al fine di identificare se siamo in presenza di "Single Name" o "Index":

1. Se FTO 01595.XX:

- se campo 00143 = 3,4,10,11 (con scambio di capitale) il contratto è sempre "Single Name" (il campo 00032 è sempre presente e non sarà mai indice);
- se 00143>20 (senza scambio di capitale):
 - Se il campo 00032 non è alimentato siamo in presenza di "Single Name" (è sempre azione);
 - Se il campo 00032 è alimentato allora accedere nella TCOR28 e in base all'attributo "INDICE AZIONARIO" indicare o meno se siamo in presenza di "Index" o "Single Name". Se il valore

dell'attributo di TCOR28 è 1,2 allora è "Index"
altrimenti è "Single Name".

2. Se FTO 01535.XX e 01543.XX:

- se il campo 00032=0 impostare "p" =50%;
- se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore dell'attributo di TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora impostare "p"=80% (Index) altrimenti impostare "p"=50% (Single Name).

Tabella 4: "Equity"

Tipologia EQUITY	"SF"
Equity, Single Name	32%
Equity, Index	20%

Per la gestione dell' "asset class" "Interest rate" viene applicato il SF=0,50% ad ogni singola FTO 01593.XX, 01535.XX e 01543.XX quando identificano "titoli di debito".

Per la gestione dell' "asset class" "Foreign exchange" viene applicato il SF=4,0% ad ogni singola FTO 01568.XX e 01597.01/05/09.

1.2.7.4.2 Correlation Factor

Ai fini del calcolo di FPE è necessario calcolare il "Correlation factor" (parametro "p") per alcune "asset class":

- a) rischio di credito: per le FTO 01594.98/99 imposta “p” in base ai valori del campo 05508 - TIPOLOGIA BASKET DEL CONTRATTO DERIVATO SU CREDITI.

Tabella 5: “Credito”

Campo 05508	“p”
0,4	0,50%
5,6	0,80%

Per la FTO 01064.02 viene forzato $p=0,50$.

- b) rischio azionario::

1. Se FTO 01595.XX:

- i. se campo 00143 = 3,4,10,11 (con scambio di capitale) imposta “p”=50%;
- ii. se 00143>20 (senza scambio di capitale):
 - se il campo 00032=0 imposta “p” uguale a 50%;
 - se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore dell’attributo di TCOR28 – INDICE AZIONARIO è 1,2 allora imposta “p” uguale a 80% (Index) altrimenti imposta “p” uguale a 50% (Single Name).

2. Se FTO 01535.XX e 01543.XX:

- se il campo 00032=0 impostare “p” =50%;
- se il campo 00032≠0 accedere nella TCOR28 e se il valore dell’attributo di TCOR28 - INDICE AZIONARIO è 1,2 allora impostare “p”=80% (Index) altrimenti impostare “p”=50% (Single Name).

- c) rischio di posizione in merci: per le FTO 01597.11/13 se attribuito di TCOR42 – PANIERE DI COPERTURA PER RISCHIO DI CTP (ART 280 ter CRR2) diverso da 7 imposta “p” uguale a 40%.

1.3 Metodologia del SA-CCR “semplificato” (art. 281) ²⁶

Il SA-CCR “semplificato” (s-SA-CCR) è una metodologia semplificata, alternativa al SA-CCR, proposta dalla Commissione nella CRR2, ed accessibile agli intermediari con un portafoglio derivati di valore inferiore a EUR 300 milioni e al 10% del totale delle attività.

La struttura generale è simile a quella del SA-CCR (aggregazione per “*netting set*” e “*hedging set*”), con alcune semplificazioni qui elencate. In particolare:

- ✓ nella componente RC, si tiene conto dei margini ma non del collateral.
- ✓ nella componente PFE:
 - il “*multiplier*” è sempre pari a 1;
 - il “*supervisory delta*” è pari a +1 (posizioni lunghe) o -1 (posizioni corte) per tutti i derivati;
 - il “*supervisory duration factor*” è pari alla differenza fra la «*end date*» e la «*start date*»;
 - il “*maturity factor*” (MF) è pari a 1 per le transazioni non marginate e pari a 0,42 per quelle marginate e/o effettuate tramite CCP;

²⁶ Il simplified SA-CCR ripropone le stesse caratteristiche del SA-CCR, con alcune semplificazioni di natura computazionale. Il costo di questa semplificazione è dato da un minor beneficio riconosciuto al *collateral* e da un minor effetto di diversificazione riconosciuto all'interno degli *hedging set*.

- la componente “*Effective Notional*” è calcolata come semplice somma dei valori assoluti delle componenti «Di» degli “*hedging sets*” (senza le componenti di correlazione e i diversi buckets per i tassi di interesse).

L’art. 281 del CRR2 disciplina che il calcolo dell’EAD deve essere eseguito secondo la seguente formula, dove il fattore α è pari a 1,4:

$$EAD = \alpha \times (Replacement\ Cost + Potential\ Future\ Exposure)$$

Ai fini del calcolo dell’EAD, nella procedura PUMA2, viene sfruttato l’input e il processo già indicato per il metodo SA-CRR con le particolarità di seguito indicate²⁷ che attengono, in particolare, agli aspetti sopra menzionati.

1.3.1 Costo di Sostituzione

L’art. 281, paragrafo 2 lettere b), c) e d) del CRR2 prevede le seguenti formule per il calcolo del “costo di sostituzione (RC)” a seconda del tipo di transazione:

A. Per le “transazioni non marginate” (art. 281 paragrafo 2 lettera b):

$$RC = \max\{CMV; 0\}$$

B. Per le “transazioni marginate” (art. 281, paragrafo 2 lettera c) è necessario individuare che le attività soggette a compensazione sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono

²⁷ Per la definizione delle componenti di “RC” si rimanda al metodo del SA-CCR. Con riferimento ai “netting set”, “margin agreement” e al trattamento delle garanzie nel calcolo dell’EAD valgono le indicazioni fornite nei paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4.

compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Nel caso in cui le condizioni di cui art. 281, paragrafo 2 lettera c) sono soddisfatte la formula per calcolare RC è la seguente:

$$RC=TH +MTA.$$

Nel caso in cui, invece, tali condizioni non sono soddisfatte la formula per calcolare RC è la seguente:

$$RC = \max\{CMV - VM - NICA; TH + MTA - NICA; 0\}$$

Al fine di identificare se l'ente o meno soddisfa le casistiche dell'art. 281, paragrafo 2 lettera c), viene richiesto di alimentare il nuovo campo **05849 – CONDIZIONI ART.281, PAR 2c E ART.282 PAR.3a** con il seguente domino 0=NO, 1=SI. Il campo va alimentato:

- in caso di presenza di accordo bilaterale di compensazione: sulla FTO 01592.01, sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che fanno parte dell'accordo bilaterale di compensazione;
- in caso di assenza di accordo bilaterale di compensazione:
 - iv. sulla FTO del derivato strutturato che identifica il "capofila" (campo 00940=17);
 - v. sul derivato strutturato non scomponibile: campo 00940=05;

vi. sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che non sono derivati strutturati (campo 00940=0).

C. All'art. 281, paragrafo 2 lettera d), viene previsto che in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia ("*margin agreement*"), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione: $RC = \sum CVM_i^{28}$.

La procedura PUMA2 è in grado di determinare il "costo di sostituzione" attraverso la funzione F16_4.

1.3.2 Esposizione Potenziale Futura

La metodologia del SA-CCR "semplificato" all'art. 281 paragrafo 2 lettera f) prevede che la PFE è calcolata secondo la formula seguente:

$$PFE = AddOn-Aggregate^{29}$$

La procedura PUMA2 è in grado di determinare l'esposizione potenziale futura attraverso la funzione F16_5.

1.3.2.1 AddOn- Aggregate

All'art. 281, paragrafo 2 lettera e), è previsto che gli insiemi coperti, sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 277 bis paragrafo 1.

²⁸ Non si determina più la componente NICAm e VMma.

²⁹ Il "*multiplier*" è sempre pari ad 1.

I derivati e le *“long settlement transactions”* presenti in un *“netting set”*, divisi per *“asset class”*, devono essere aggregati per *“hedging set”* nel seguente modo:

- a) Tasso di interesse: un *“hedging set”* per ogni valuta;
- b) Valuta: un *“hedging set”* per ogni coppia di valute;
- c) Credito: singolo *“hedging set”*;
- d) Azioni: singolo *“hedging set”*;
- e) Merci: cinque *“hedging set”*:
 - energia;
 - metalli;
 - prodotti agricoli;
 - altre merci;
 - condizioni climatiche;
- f) Altri rischi: singolo *“hedging set”*³⁰.

1.3.2.2 Importo nozionale corretto tasso di interesse e credito

All'art. 281, paragrafo 2 lettera h), è previsto che gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il *“fattore di durata di vigilanza”*, indicato con “d”, calcolato come segue:

$$d = E - S$$

dove:

S= il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

³⁰ Non è richiesta l'individuazione di “specifici hedging set” e quindi non è prevista l'alimentazione del nuovo campo **05843 – SPECIFICI HEDGING SET (art.277 bis CRR2 paragrafo 1 e 2)**.

E= il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

Valgono le stesse indicazioni fornite per il metodo SA-CRR e quindi laddove è necessario vanno alimentati i nuovi campi **05836 – DATA INIZIALE UTILE AL CALCOLO DI “S” (ART.279 TER, PARAGRAFO 1)** e **05837 – DATA FINE ESERCIZIO OBBLIGHI CONTRATTUALI UTILE AL CALCOLO DI “E” (ART.279 TER, PAR 1) E DI “M” (ART.279 QUATER, PAR 1)**.

1.3.2.3 Maturity Factor

All'art. 281, paragrafo 2 lettera i), il “*Maturity Factor*” di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, è definito nel seguente modo:

- i. per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, è pari a 1;
- ii. per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, è pari a 0,42³¹.

1.3.2.4 Delta di Vigilanza

All'art. 281, paragrafo 2 lettera g), in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:

³¹ Ai fini del calcolo di “MF” non viene più utilizzato il campo **05837 – DATA FINE ESERCIZIO OBBLIGHI CONTRATTUALI UTILE AL CALCOLO DI “E” (ART.279 TER, PAR 1) E DI “M” (ART.279 QUATER, PAR 1)** in presenza di un'opzionalità o un'estinzione a specifiche date di pagamento.

- $\delta = +1$ se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario;
- $\delta = -1$ se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario.

A tal fine è richiesto di alimentare il nuovo campo **05842 – DELTA DI VIGILANZA** secondo le regole previste dal suddetto articolo. Il campo, che ammette valori negativi, deve essere alimentato con 1 intero e 4 decimali.

1.4 Metodologia dell'esposizione originaria (art. 282)

L'*Original Exposure Method* (OEM) è una metodologia semplificata, alternativa al SA-CCR e al s-SA-CCR, proposta dalla Commissione nel CRR2, ed accessibile agli intermediari con un portafoglio derivati di valore inferiore a EUR 100 milioni e al 5% del totale delle attività.

Secondo l'art. 282, paragrafo 2 del CRR2 l'OEM prevede la possibilità di calcolare la EAD delle esposizioni in derivati in maniera molto semplice, ma senza concedere alcun beneficio in termini di riconoscimento del collateral e di diversificazione all'interno degli "*hedging set*" (che non sono considerati in questa metodologia). Tale EAD è il prodotto di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione³² e dell'esposizione potenziale futura.

³² Per la definizione delle componenti di "RC" si rimanda al metodo del SA-CCR.

La struttura generale è molto semplificata rispetto al SA-CCR e prevede la sola aggregazione in “*netting set*”. Di seguito le principali semplificazioni rispetto al SA-CCR:

- ✓ nella componente RC, si tiene conto dei margini³³ ma non del collateral³⁴ (VM e NICA).
- ✓ nella componente PFE:
 - il “*multiplier*” non è presente;
 - il “*supervisory delta*” non è presente;
 - il “*supervisory duration factor*” è pari alla differenza fra la «*end date*» e la «*start date*»;
 - il “*maturity factor*” (MF) è pari a 1 per le transazioni non marginate e pari a 0,42 per quelle marginate e/o effettuate tramite CCP;
 - la componente “*Effective Notional*” non è presente, e la PFE è calcolata come semplice prodotto fra l’ammontare nozionale del derivato, il “*supervisory duration factor*”, il “*maturity factor*” e una percentuale regolamentare definita in CRR2 a seconda del risk driver dello strumento sottostante (ad es. 0,5% per tassi di interesse).

³³ E, comunque, necessario verificare, in caso di presenza di “*margin agreement*” se o meno gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni sono negoziate presso una borsa riconosciuta; sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012.

In caso si verificasse la condizione di cui sopra è prevista una formula specifica di calcolo di “RC” nella quale è necessario individuare le componenti “TH” e “MTA” e a tal fine valgono le indicazioni fornite nel paragrafo 1.2.3).

Non è più contemplata la casistica consistente nella presenza di un solo “*margin agreement*” che copre due o più accordi di compensazione e di conseguenza gli accordi di compensazione vengono trattati separatamente ai fini del calcolo di RC.

³⁴ Non si applicano le indicazioni fornite nel paragrafo 1.2.4 con riferimento al trattamento delle garanzie utilizzate nel calcolo dell’EAD.

La procedura PUMA2 è in grado di determinare l'”EAD” attraverso la funzione F16_6.

1.4.1 Costo corrente di Sostituzione

L'art. 282, paragrafo 3 lettera a) e b), del CRR2 prevede le seguenti formule per il calcolo del “costo di sostituzione (RC)” a seconda del tipo di transazione:

- per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente: $RC = TH + MTA$;
- viceversa per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente: $RC = \max\{CMV; 0\}$.

Al fine di identificare se l'ente o meno soddisfa le casistiche dell'art. 282, paragrafo 3, lettere a), viene richiesto di alimentare il **nuovo campo 05849 – CONDIZIONI ART.281, PAR 2c E ART.282 PAR.3a** con il seguente domino 0=NO, 1=SI. Il campo va alimentato:

- in caso di presenza di accordo bilaterale di compensazione: sulla FTO 01592.01, sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che fanno parte dell'accordo bilaterale di compensazione;
- in caso di assenza di accordo bilaterale di compensazione:
 - i. sulla FTO del derivato strutturato che identifica il "capofila" (campo 00940=17);
 - ii. sul derivato strutturato non scomponibile: campo 00940=05;
 - iii. sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che non sono derivati strutturati (campo 00940=0).

1.4.2 Esposizione Potenziale Futura

L'art. 282, paragrafo 4 lettera a), prevede che l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme.

L'art. 282, paragrafo 4 lettera b), prevede che l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:

- i. il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di interesse;
- ii. il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;
- iii. 4 % per i derivati su tassi di cambio;
- iv. 18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;

- v. 40 % per i derivati sull'energia elettrica;
- vi. 32 % per i derivati su strumenti di capitale.

L'art. 282, paragrafo 4 lettera c), prevede che l'importo nozionale è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati sopra elencati; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere b) e c).

L'art. 282, paragrafo 4 lettera d), prevede che l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione con campo 05849 uguale a 1 è moltiplicata per 0,42.

Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi dell'art.282, paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.

A tal fine è necessario alimentare il **nuovo campo 05874 – DIGIT UTILIZZO DURATA ORIGINARIA (ART.282)** con il seguente domino 0=NO, 1=SI.

1.4.3 Rischi Significativi Diversi Dal Primario

Al fine di gestire l'alimentazione di eventuali rischi significativi ulteriori rispetto al rischio primario viene richiesto di alimentare la nuova **TCOR60 – RISCHI SIGNIFICATIVI PER RISCHIO DI CTP** alla quale si accede con campo 00030 e campo 00204 (chiave della tabella).

Ai fini della sua compilazione vale quanto indicato nel SA-CCR. Nel caso in cui l'attributo TIPOLOGIA RISCHIO SIGNIFICATIVO DIVERSO DAL RISCHIO PRIMARIO è pari a 1 (rischio di tasso di interesse) e 2 (rischio di cambio) è necessario alimentare in **nuovo attributo “DURATA”** secondo le indicazioni fornite nell'art.282, paragrafo 4.

Accordi di marginazione

Al fine di riconoscere la presenza o meno di un “*margin agreement*” è richiesto di alimentare il **nuovo campo 05665 - CODICE DI MARGIN AGREEMENT** con la chiave univoca che identifica l'accordo di margine.

Ai fini del calcolo del RC, in caso di alimentazione del campo 05849=1, è richiesto di conoscere le variabili relative al TH e MTA. A tal fine sono inseriti i **nuovi campi 05814 – TH e 05815 – MTA**³⁵.

1.4.4 Netting set

Con riferimento ai “*netting set*” valgono le indicazioni fornite nel paragrafo 1.2.2.

Inoltre al fine della definizione delle classi di rischio valgono le istruzioni fornite nel paragrafo 1.3.2 che si riferiscono all'alimentazione della nuova TCOR60 e TCOR42.

1.5 Trattamento Controparti Centrali

1.5.1 Generalità

Il CRR2 prevede che le esposizioni verso controparti centrali siano incluse nel rischio di controparte, con un trattamento differenziato a seconda che la controparte centrale sia qualificata o meno. L'eventuale negoziazione del contratto in mercati regolamentati (campo 01003) non rileva ai fini dell'inclusione dell'operazione nel rischio di controparte.

Per l'individuazione delle controparti centrali, qualificate o non, per le FTO 01101.02, 01103.02, 01535.40, 01543.81, 01568.02/06, 01593.01/05, 01595.01/05 e 01597.01/05/09/13/17 continua ad essere richiesta l'alimentazione del campo **05080 - RAPPORTI CON CONTROPARTI CENTRALI** che presenta il seguente dominio:

0 = NO;

1 = CASSA COMPENSAZIONE E GARANZIA – CC&G;

2 = ALTRE CONTROPARTI CENTRALI QUALIFICATE;

3 = CONTROPARTI CENTRALI NON QUALIFICATE.

Nei rapporti con controparti centrali l'ente segnalante può agire come:

a) *partecipante diretto*: impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

³⁵ Non è prevista la possibilità di alimentare due 01592.01 che presentano lo stesso valore del campo 05665.

b) *cliente*: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata.

Per gestire le varie fattispecie previste dal CRR2, continua ad essere richiesta l'alimentazione del campo **05832 - RUOLO DELL'ENTE NELLE OPERAZIONI CON CCP**³⁶. Ai fini di soddisfare anche le nuove disposizioni dell'art.400, paragrafo 1 lettera l)³⁷, del CRR2 in tema di grandi esposizioni, il campo assume un nuovo dominio:

- 1 = PARTECIPANTE DIRETTO
- 2= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 2–DELLA CRR CON PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%)
- 3= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 3 DELLA CRR CON PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)
- 4= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR CON PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%
- 5= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR CON PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%
- 0 = ALTRO / NON INTERESSA.

Il campo è richiesto nelle FTO dei derivati, delle operazioni SFT e dei margini iniziali e di variazione forniti come garanzia a controparti centrali.

Al fine di consentire l'azzeramento del rischio di controparte nei casi previsti dalla normativa, continua ad essere richiesta l'alimentazione del campo **05833 - AZZERAMENTO DELL'ESPOSIZIONE VERSO CCP**, con il seguente dominio:

0 = NO;

³⁶ Il trattamento delle esposizioni dei clienti con la CRR2 non ha subito modifiche.

³⁷ Esenzione per le “esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3”.

1 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 1, PUNTO C);

2 = AZZERAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 306, PARAGRAFO 2.

Il valore 1 può essere alimentato nelle FTO dei derivati e delle operazioni SFT, mentre il valore 2 è previsto per le FTO dei margini iniziali e di variazione forniti come garanzia a controparti centrali.

1.5.2 Trattamenti specifici per partecipanti diretti

1.5.2.1 Contributi al fondo di garanzia

Ai fini della determinazione del requisito complessivo in materia di fondi propri relativo ai contributi al fondo di garanzia di una CCP sono applicati i trattamenti previsti nell'art. 307, che è stato modificato dal CRR2.

In particolare, l'art. 307 prevede che un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:

- a) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;
- b) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;

c) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 310.

Contributi al fondo di garanzia prefinanziati

Per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP è prevista l'alimentazione della **FTO 01200.00 - CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA (DEFAULT FUND) DI UNA CCP.**

Ai fini del calcolo dei requisiti dei fondi propri per i contributi prefinanziati per l'applicazione del trattamento di cui al punto a) la banca deve fornire in input sulla FTO 01200.00 il campo **06080 – REQUISITO PER CONTRIBUTI PREFINANZIATI AL FONDO DI GARANZIA DI UNA QCCP (Ki) AI SENSI DELL'ARTICOLO 308 DEL CRR³⁸.**

Se il suddetto campo non viene alimentato, e siamo quindi in presenza di un CCP non qualificata, verrà eseguito il trattamento di cui al punto b).

Contributi al fondo di garanzia non finanziati

Ai fini dell'applicazione dei trattamenti di cui al punto b) e c) con riferimento ai fondi non finanziati è necessario riconoscere l'ammontare di tali fondi non finanziati.

³⁸ Cfr. Routine PUMA 06080D1. La funzione F43 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI VERSO QCCP non deve essere più eseguita.

Pertanto è stata prevista l'alimentazione di tale componente sulla **FTO 01609.02 – ALTRI IMPEGNI E RISCHI (CON CLIENTI GIA' CODIFICATI)** sul campo importo **00691 – IMPORTO IMPEGNI E RISCHI**. Sulla stessa FTO viene richiesto di alimentare il campo 05080 e il campo 05841³⁹.

Trattamento delle esposizioni da negoziazione

Ai fini della determinazione del requisito complessivo in materia di fondi propri relativo alle esposizioni da negoziazione sono applicati i trattamenti previsti nell'art. 306.

In particolare, l'art 306 al paragrafo 1 prevede che un ente applichi il trattamento seguente alle sue esposizioni da negoziazione con CCP:

- a) applica un fattore di ponderazione del rischio del 2% ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP. Tale casistica in PUMA è riconosciuta dall'alimentazione del campo 05832=1 e campo 05080=1,2;
- b) applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni da negoziazione con CCP non qualificate. Tale casistica in PUMA è riconosciuta dall'alimentazione del campo 05832=1 e campo 05080=3;

³⁹ Al fine di guidare la generazione di tali contributi nei template del rischio di controparte è stato previsto il nuovo valore 07 "DEFAULT FUND" del campo 05709 da attribuire quando il campo 05841 è pari a 0. In generale il "default fund" infatti deve generare solo il template 34.10 e non il rischio di credito (c 07/ c09.01/ c09.04, c33, e la leva). Riferimento Q&A EBA 2013_209 (https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2019_4563).

- c) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP. Tale casistica in PUMA è riconosciuta dall'alimentazione del campo 05833=1;
- d) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP. Tale casistica in PUMA è equiparata al trattamento dei punti a) e b).

Inoltre, l'art 306 al paragrafo 2 prevede che in deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività. Tale casistica in PUMA è riconosciuta dall'alimentazione del campo 05833=2.

1.6 Leva Finanziaria

I contratti derivati concorrono alla determinazione dell'esposizione complessiva a fini "*leverage*" per un ammontare calcolato adottando una versione modificata degli approcci utilizzati nel rischio di controparte (SA-CCR, SA-CCR SEMPLIFICATO e metodo dell'ESPOSIZIONE ORIGINARIA).

Per gli strumenti derivati per i quali si utilizzano i metodi SA-CCR e SA-CCR SEMPLIFICATO l'ammontare da esporre nel template C 47.00 deve essere suddiviso nelle due componenti: **costo di sostituzione** e **esposizione creditizia futura** (PFE), calcolate secondo le regole proprie del "*leverage ratio*".

Se si adotta il metodo **SA-CCR**, per il calcolo del costo di sostituzione a fini "*leverage*", non è prevista la rilevazione di collateral, ad eccezione del margine di variazione in contanti, ma solo se rispetta le condizioni previste dall'articolo 429quater (3). Un trattamento in eccezione è previsto per le operazioni in derivati negoziate con una controparte centrale qualificata (QCCP). Inoltre, per il calcolo dell'esposizione creditizia futura (PFE) il regolamento prevede l'utilizzo di un moltiplicatore (cd. "*multiplier*") fissato a 1.

Pertanto l'esposizione nel template C 47.00 avviene secondo il seguente schema:

- il **costo di sostituzione**, calcolato al lordo degli effetti dei collateral sul NICA, nella riga 061;

- l'effetto della **ricognizione di collateral** sul costo di sostituzione per i derivati negoziati con una **QCCP** nella riga 065 (in negativo);
- l'effetto dei **margini di variazione per cassa ricevuti** sul costo di sostituzione nella riga 071 (in negativo);
- l'effetto delle esposizioni in derivati negoziati con una **QCCP** sul costo di sostituzione nella riga 081 (in negativo);
- l'esposizione creditizia futura (**PFE**) calcolata utilizzando un "*multiplier*" pari a 1 nella riga 091;
- **effetto** sul PFE dovuto all'utilizzo di un "*multiplier*" inferiore per transazioni negoziate tramite una QCCP, nella riga 092 (in negativo);
- effetto sul PFE per le **transazioni negoziate tramite una QCCP** che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2, nella riga 093 (in negativo).

Se si adotta il metodo **SA-CCR semplificato**, nel template C 47.00 occorre esporre:

- il **costo di sostituzione** al lordo degli effetti dei collateral sul NICA nella riga 101;
- l'effetto sul costo di sostituzione dell'esenzione delle esposizioni in **derivati negoziati con una QCCP** che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 102 (in negativo);
- l'esposizione creditizia futura (**PFE**) calcolata utilizzando un "*multiplier*" pari a 1 nella riga 103;
- effetto sul PFE per **transazioni negoziate tramite una QCCP** che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 104 (in negativo).

Se si adotta il metodo **dell'esposizione originaria**, nel template C 47.00 occorre esporre:

- la misura dell'esposizione calcolata in base all'articolo 282 non tenendo conto dei margini di variazione ricevuti, nella riga 110;
- effetto delle transazioni negoziate tramite una QCCP che possono essere azzerate ai sensi dell'art. 306 (1)(c) CRR2 nella riga 120.

Le componenti del costo di sostituzione **costo di sostituzione e esposizione creditizia futura** (PFE), calcolate secondo le regole proprie del "*leverage ratio*" vengono rispettivamente calcolate in caso di applicazione della metodologia del SA-CCR dalle funzioni F16_1 e F16_3, in caso di applicazione della metodologia del SA-CCR semplificato dalle funzioni F16_4 e F16_3 e in caso di applicazione della metodologia dell'esposizione originaria dalla sola funzione F16_6.

1.7 Generazione dei template C 34 XX

La generazione dei nuovi template inerenti il nuovo rischio di controparte è strutturata combinando la generazione extra-tabellare e quella del Data Base PUMA (ex tabella decisionale):

TEMPLATE	EXTRA-TABELLARE	Data Base PUMA
C 34 01	Per il momento non gestito	Per il momento non gestito
C 34 02	Dalla colonna 10 alla colonna 150	Dalla colonna 160 alla 220
C 34 03	Tutto il template	
C 34 04	Tutto il template	
C 34 05	Non gestito	Non gestito
C 34 06	Colonna 70, 80, 90 e 100	Tutto il resto delle colonne
C 34 07	Non gestito	Non gestito
C 34 08 ⁴⁰	Da colonna 10 a 80	
C 34 09	Tutto il template	
C 34 10		Tutto il template
C 34 11	Non gestito	Non gestito

⁴⁰ Ai fini della compilazione delle colonne inerenti le colonne collegate a operazione di PCT si ritiene che le stesse debbano essere compilate solo se l'ente ha scelto di determinare il valore dell'esposizione delle operazioni SFT conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, precisamente all'articolo 271, paragrafo 2 anziché all'articolo 223 del CRR.

ALLEGATI